

BGE 41 III 424

Bundesgericht (BGE), 1915-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_41_III_424

FR: ATF 41 III 424

IT: DTF 41 III 424

Volltext

424 Entscheidungen der Schuldhetreibungs- lückenhaft war, kann er mit einem solchen Begehren heute nicht mehr gehört werden und ist somit die Ver- teilungsliste auf Grund des rechtskräftig gewordenen KoI .. lokationsplanes zu erstellen. 4. - Dass das Urteil, das zwischen den Kindern Tschannen und der Konkursmasse Frau Tschannen & Sohn erging und das den ersteren ein Pfandrecht am Hotelmobiliar zusprach, nicht auch für den Rekurrenten das gleiche Resultat haben konnte, hat die Vorinstanz bereits ausgeführt. Auch war natürlich, da er einen Pfand- anspruch am Hotelmobiliar nicht angemeldet hatte und für ihn auch keine Eintragung im Grundbuch vorlag, eine Anzeige gemäss Art. 249 SchKG an ihn gar nicht zu erlassen. Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen. 94. Sentenza. 13 dicembre 1915 nella 'causa KoroI/i. Quando il credito escusso appartiene a eoeredi in comune nel senso dell'art. 602 ces l'esecuzione sara uniea. - Il debitore potra sollevare solo i mezzi e le eccezioni ehe ten- dono a eontestare l' esistenza o l'importo del eredito della comunione sueessorale o ehe gli competono nei rapporti di tutti i creditori istanti come eomunione suceessorale. A. - In un'esecuzione contro Marianna Moroni nata Lucchini per fr. 360 in dipendenza di spese processuali incorse in una causa contro gli Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini, il Tribunale federale, eon sentenza 2 luglio 1915 *, annullava il precetto esecutivo perehe esso si limitava ad indicare come parte istante gli Eredi Luc- chini fu Pietro ed Emilia, senza specificare individual- • Vedi RU 41 UI, p. 246 e seg. mente le persone ehe componevano la successione in DOI De della quale si proeedeva. In seguito, e eioe il 13 agosto 1915, i ereditori face- 'VaDo notilfcare aUa debitrice, per il medesimo eredito, UD nuovo preeetto esecutivo. Questo preeetto indica come ereditori : «Luecni Emilio, Riccardo, Chiara ma-)) ritata Monieo, Pia marltata Lucchini. fratelli e soreHe fu • Pietro ». E sotto la rubrica «Titolo e causa del eredito I; il precetto eseeutivo menziona : «Spese ripetibili in forza • di aentenza 10 maggio 1914 deUa Pretura di Lugano- » Città., 12 settembre 1914 001 Tribunale di Appello e 15 • aprile 1914 del Tribunale federale.)) B. - Con ricorso 23 agosto 1915 Marianna Moroni ehiedeva all'Autorita cantonale di Vigilanza l'annulla- zione di questo preeetto eseeutivo, sostenendo ehe in forza dell'art. 67 eil. 1 l'Uffieio avrebbe dovuto iniziare tante esecuzioni quanti er8no i creditori istanti e ehe la notifica di un precetto esecutivo unieo, ehe non indiea nemmeno se gli istanti si ritengono creditori solidali o so- lamente pro parte, mette la debitrice nell'impossibilita di salvaguardare i suoi diritti. Infatti, continua la debi- trice, se gli istanti si considerano creditori solidali, essa potra opporre a tutti la stessaeccezione : se invece essi illtendono procedere pro parte, non le sam leeito far va- lere contro il singolo creditore se non le eccezioni che hanno origine nei rapporti particolari verso di esso. C. - Con decisione 23 settembre/22 novembre 1915 l' Autorita cantonale di Vigilanza respinse il gravame : donde il presente riorso del 10 dicembre 1915 col quale la debitrice rinnova le domande sottoposto al giudice cantonale; Considerando in diritto: 11 precetto esecutivo di cui la riorrente domanda ran- nullazione eontiene una lailna in quanto non indiea

espressamente ehe l'esecuzione e introdotta dagli istanti neUa loro qualita di eredi indivisi di Pietro ed Emilia AS 4\ 111 - 19\5 30 Entscheidungen "erSehUt I tnAUJigs- Lucchini. Tale intenzione risulta però in modo non dubbio dal fatto ehe come titolo 0 causa del credito sono indicate nel preeetto tre sentenze pronunciate in causa vertita tra • gli Eredi Luechini e la debitrice, e ehe dal precetto poteva COS! eruirsi ehe la somma di cui si echiedeva il -pagamento rappresentava un credito degLi Eredi fu Pietro ed Emilia Luechini. Donde risulta ehe ogni singolo creditore menzio- .nato nel precetto esecutivo si trova nell'impossibilità giuridica di promuovere singolarmente e personalmente l'esecuzione in questione. A mente del disposto dell'arti- colo 602 ces infatti il credito escusso appartiene ai coeredi in comune non a titolo di eoproprietil indivisa. ma a titolo di proprietä. eomune. Ne segne ehe ai coeredi non compete individualmente il diritto di disporne ne per il tutto, ne per una quota parte (art. 652 e 653 ces; .RU 41 II p. 21 e seg.) : questo diritto appartiene solo a tutti i coeredi in eomune ai quali quindi spetta in co- mune e non singolarmente anehe la faolta di esigerne il pagamento per la via dell'esecuzione. Donde derivano due conseguenze : anzitutto ehe quest'esecuzione pro- mossa dalla comunione success9rale non puo essere ehe ~niea. dunque iniziata eon un solo preeetto esecutivo; e In seeondo luogo ehe la rieorrente potra opporre a quest'esecuzione solo i mezzi e le eecezioni ehe tendono a contestare l' esistenza e l'importo del eredito della eomunione e ehe le eompetono nei rapporti di tutti i ere- ditori come eomunione successora]e e non quelli ehe le possono spettare dai suoi rapporti partieolari verso i sin- goli istanti ; pronuncia : Il rieorso e respinto. und ·J{onkurskammer. N° 95. 427 95. Senten. 14 c licembre 1915 neUa causa A. Pedraaini e Consorti. 11 termine abbreviato di 5 giorni di cui all'art. 239 LEF per introdurre reclamo contro una deliberazione dell'adunanza dei creditori valeanche per deferire la relativa decisione da un'autorita inferiore di vigilanza a quella superiore. 1. - Il 28 ottobre 1915 ebbe luogo in Bellinzona la prima assemblea dei ereditori del fallimento Giuseppe Stoffel, aHa quale intervennero 31 ereditori sopra 34 eonosciuti e dall'ufficio dei fallimenti particolarmente invitati a parteciparvi. Constatata la presenza del nu- mero legale e dichiarata costituita l'assemblea, l'ufficiale dei fallimenti di Bellinzona, che la presiedeva, invitava i creditori a scegliere l'amministr~zione a sen si del- l'art. 237 LEF. Stavano di fronte !iue proposte : L'avv. Attilio Pedrazzini proponeva di nominare ad amminis- tratore speciale} ' avv. Amileare Remonda in BelJinzona ed il dott. R. Rossi di affidme la liquidazione aU'uf- fieio EF di Bellinzona. Al momento di procedere alla votazione la presidenza dell'assemblea (composta a stregua dell'art. 235 LEF) dichiarava di ritenere" che sui 31 ueditori presenti soltanto 7 di essi fossero veri ere- ditori di Giuseppe Stoffel ed ammissibili al voto. Pro- cedutosi poi alla votazione ed aHa costatazione del riml- tato, la presidenza tenne calcol0 solo dei voto dei 7 creditori riconoseiuti eome tali e non di quello degli altri 24 e proclamö quindi. malgrado le proteste degli esclusi, ehe l'amministrazione del fallimento rimaneva affidata all'uffieio EF per il voto espresso in tal senso da 4 creditori ammessi contro 27 contrari. tra i quall i 24 esclusi. In segnito si mise aparte la proposta di autorizzare l'amministrazione fallimentare a vendere i mobili del fallito a trattative private qualora le offerte raggiunge- lefO il presso dell'inventario. Questa proposta raccolse 4